

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 93/64/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso inoltrato in data 12.06.2009 Me. Gu. impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avviso di accertamento n. 0K01T201414 notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 che, con riferimento a periodo d'imposta 2003, gli aveva imputato la debenza di maggiori imposte IRPEF pari € 28.901,0 e addizionale regionale per € 899,00 oltre interessi e sanzione amministrativa unica per € 29.801,00 per un totale complessivo pari ad € 63.381,00.

L'Ufficio a tanto era pervenuto assumendo che il contribuente fosse il reale utilizzatore, unitamente a Me. Fa., di imbarcazione oggetto di contratto di leasing stipulato dalla Me. S.p.A. con la Fortis Leasing S.p.A. e che tale uso integrasse "una forma di retribuzione aggiuntiva" che andava sottoposta a tassazione ponendo quale base l'ammontare dei canoni versati e le spese sostenute per la gestione del bene pari, per l'anno in scrutinio, ad un ammontare di euro 128.450,00 da imputarsi in giusta metà ai due amministratori.

Il ricorrente eccepiva in via preliminare il difetto di motivazione e la mancata allegazione della documentazione cui l'Ufficio aveva fatto riferimento nella narrativa dell'accertamento. Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa impositiva frutto di una concatenazione di presunzioni peraltro non ancorate ad un dato certo ossia che l'imbarcazione fosse sottratta all'utilizzo della società anche per scopi di rappresentanza. Imputava poi all'atto un profilo di parziale nullità per mancata deduzione dell'IRAP versata dalla società e l'illegittimità della pretesa sanzionatoria sia per difetto di motivazione sia in quanto non era stato riconosciuto il vincolo della continuità in ragione della reiterazione delle medesime contestazioni per altri anni d'imposta. Concludeva il contribuente per la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'avviso di accertamento anche in via gradatamente subordinata avuto riguardo ai profili di censura enucleati nel ricorso.

L'Ufficio si costituiva rilevando non sussistere a suo carico uno specifico obbligo di allegazione degli atti richiamati e, quanto al merito, l'esistenza di un sicuro collegamento tra il contribuente e la S.p.A. Me. tale da giustificare la presunzione di godimento arte sua del bene in oggetto. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Il contribuente dimetteva poi memoria illustrativa ad ulteriore confutazione della tesi dell'Ufficio.

La C.T.P. di Brescia con sentenza n. 26 pubblicata il 22.02.2010, prestata integrale adesione alle tesi del contribuente, accoglieva il ricorso con condanna alla rifusione delle spese, in conformità con altra pronuncia della medesima C.T.P. che aveva accolto le tesi di Me. con riferimento all'anno d'imposta 2003.

Avverso codesto deliberato ha interposto tempestivo appello l'Ufficio censurando la sentenza gravata per omessa motivazione sintetizzata nell'assunto, a suo dire errato, della confusione nel quale l'accertatore sarebbe incorso sovrapponendo il reddito della società al reddito dei soci. Ulteriore profilo di censura investe l'errato riferimento normativo fondante la potestà impositiva sottesa all'accertamento impugnato; conclude per la riforma della sentenza gravata con conferma del proprio operato.

Il contribuente si è costituito per resistere al gravame del quale ha chiesto il rigetto non senza rammentare come la società avesse correttamente evitato di dedurre ai ricavi d'impresa i costi di gestione del bene per evitare una possibile azione accertativa dell'ufficio per la loro ripresa a tassazione, costi questi già fiscalmente gravati in capo alla società e che, per effetto di codesta iniziativa erariale dovrebbero essere poi nuovamente tassati in capo agli amministratori. Ciò posto il contribuente passa in rassegna i motivi

d'appello svolti dall'Ufficio rimarcando essersi in presenza di una concatenazione di presunzioni non sorrette da alcun fatto certo e richiama il favorevole pronunciamento ottenuto anche per altre annualità d'imposta. Conclude per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

All'udienza di trattazione del 17.05.2011, il collegio preso atto che risultano pendenti presso la segreteria di codesta Commissione tributaria Regionale i fascicoli con RGA 5030/10 e 2232/11 riguardanti gli stessi soggetti e lo stesso atto impugnato, per economia processuale, rimetteva gli atti al Presidente della Commissione per la riunione.

In data 04.10.11, fattosi luogo alla trattazione in pubblica udienza, su istanza dell'Ufficio, alla presenza dei rappresentanti delle parti, la vertenza viene trattenuta in decisione sulle conclusioni rispettivamente rassegnate come sopra riportate.

L'appello è infondato e va respinto.

La censurata sintesi con la quale i Primi Giudici hanno motivato il loro convincimento non è invero motivo di nullità della sentenza che, dopo aver dettagliatamente richiamato le ragioni delle parti, ha esposto l'iter logico giuridico posto a base dell'accoglimento del ricorso introduttivo. Ritiene tuttavia il Collegio necessario approfondire l'impianto sul quale è stato basato l'accertamento al fine di meglio esplicitare le ragioni che inducono a confermarne l'infondatezza.

I verbalizzanti hanno preso le mosse dall'acquisizione del contratto di leasing stipulato da Me. S.p.A. ed avente ad oggetto il godimento dell'imbarcazione evidenziando come dallo stesso emergerebbe che essa sarebbe stata utilizzata dal titolare sig. Me. Gu.. Di qui l'Ufficio ha reputato che "di conseguenza" a tale godimento avrebbe partecipato il di lui figlio sig. Me. Fa. nella veste di legale rappresentante della società conduttrice beneficiando in tal modo di una retribuzione aggiuntiva (fringe benefit) quantificata in misura pari all'ammontare dei canoni di leasing sostenuti dalla società nell'anno 2003 per complessivi euro 128,450 = ritenuti imputabili in giusta metà ai due amministratori. Di conseguenza a carico dell'appellato è stato accertato un reddito assimilato a lavoro dipendente per l'importo di euro come esposto in atti.

Su tali premesse ha sostenuto e con l'odierno gravame nuovamente sostiene l'Ufficio che i dati testè esposti "in quanto esistenti nella realtà fenomenica, sono da considerarsi fatto noto", ossia la qualità di socio ed amministratore di Me. S.p.A. dell'odierno ricorrente e l'insussistenza di prova documentale dell'avvenuto utilizzo, per finalità di rappresentanza, dell'imbarcazione ormeggiata "presso il Porto di Olbia, località ad alta densità turistica"; da essi pertanto sarebbe legittimo procedere "con lo scatto induttivo logico connaturato alla prova per presunzioni, a risalire al fatto ignoto, ossia l'utilizzo dell'imbarcazione da parte dei soci."

Siffatto iter argomentativo non è condivisibile sotto alcun profilo.

Osserva anzitutto il Collegio come la fonte d'innescio rappresentata dalla dichiarazione resa da tale rag. Mi., rinvenuta nel testo contrattuale non possa assumere alcuna rilevanza probatoria. Non è dato infatti sapere chi sia il dichiarante, a quale titolo ed in rappresentanza di chi egli abbia affermato che l'imbarcazione sarebbe stata utilizzata "privatamente dal titolare sig. Me. Gu.". E' comunque appena il caso di osservare che alcuna menzione viene fatta all'odierno ricorrente talchè sotto questo profilo tale affermazione è quanto meno neutra ed inconferente.

Vero è al contrario che l'unica dichiarazione giuridicamente rilevante in termini probatori ancorchè indiziari è stata resa dal dott. Fr. Ga., direttore amministrativo della società conduttrice, il quale ha precisato ai verbalizzanti che "non vi sono fringe benefit attribuiti

agli amministratori in quanto l'imbarcazione è stata utilizzata per scopi di rappresentanza della sola società".

L'Ufficio tuttavia ha ritenuto di utilizzarla a suffragio del proprio operato in quanto, non avendo il dichiarante esibito documentazione attestante l'uso dell'imbarcazione per tale scopo di rappresentanza, da siffatta omissione sarebbe legittimo trarre la conferma di un godimento privato del bene. Ciò peraltro presupporrebbe esistere un obbligo di documentazione che invece non grava sulla società conduttrice nel mentre è ben intuibile che le funzioni di rappresentanza della Me. S.p.A. siano state, nel caso di specie, assunte dagli amministratori tenuto conto del ristrettissimo organico desumibile sempre dal contratto e dell'indubbia necessità della loro presenza per il necessario interfacciarsi con potenziali contraenti/fornitori. L'iter argomentativo dell'Ufficio presenta poi ulteriori criticità a partire dall'apodittico automatismo con il quale l'avviso di accertamento ha ritenuto di estendere l'utilizzo privato a Me. Gu. e Fa. e, ancor più, la decisione, ancora una volta frutto di mera ipotesi congetturale, di imputare non solo tutti i canoni di leasing e le spese sostenute agli amministratori (escludendo in tal modo, e senza alcun accenno di spiegazione, qualsiasi seppur concorrente utilizzo dell'imbarcazione per le finalità contrattuali) ma addirittura di suddividerli "equamente" tra costoro senza motivare donde tale metodo equitativo trarrebbe legittimazione e fondatezza. I dati "esistenti nella realtà fenomenica", così come definiti in atto d'appello, sono indubbiamente esistenti nella loro obiettività ma non sono idonei ad assumere la connotazione di "fatto noto" dal quale poter costruire in via induttiva - presuntiva, il percorso che ha condotto l'Ufficio ad imputare all'odierno appellato un reddito non dichiarato. Né può condividersi il governo riservato dall'Ufficio all'onere della prova posto che, al netto di profili negativi non assolvibili da alcuna parte, competeva pur sempre all'Ufficio offrire convincenti elementi idonei ad escludere qualsiasi utilizzo dell'imbarcazione per finalità di rappresentanza tenuto debitamente conto del fatto che la fonte d'inesco, seppur inattendibile per quanto già precisato, faceva pur sempre solo riferimento al sig. Me. Gu.. Non può quindi condividersi l'assunto dell'appellante secondo il quale competerebbe al contribuente "fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa" in quanto ciò presuppone pur sempre che l'Ufficio abbia dato per primo prova "dell'altrui pretesa", ossia quella da lui azionata con l'avviso impugnato, rimasta indimostrata a fronte dell'inidoneo ricorso alla prova presuntiva. Gli indizi offerti non sono infatti collegati da adeguata concatenazione causale né possono ritenersi connotati da necessarie gravità, precisione e concordanza.

Non senza rimarcare come gli esiti sostanziali e conclusivi dell'accertamento neppure possano con la miglior buona volontà ritenersi avallabili stante la totale mancanza di un minimo abbozzo di motivazione a sostegno dell'equo riparto di un così gravoso carico fiscale e reddituale. Le superiori argomentazioni assorbono in sé ogni profilo del contendere deprivando di qualsiasi rilevanza l'errato riferimento normativo contestato all'Ufficio e richiamato dalla sentenza gravata che va pertanto confermata seppur con la diversa motivazione qui esposta.

La particolare natura dei temi trattati ed il diverso regime argomentativo posto a sostegno della motivazione di accoglimento del ricorso del contribuente, integrano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

PQM

la Commissione conferma l'impugnata sentenza e compensa le spese del grado.